

SINDACATO COMMERCIALISTI ITALIANO

- Al Direttore Generale delle Finanze
Via Pastrengo, 22
00185 – ROMA

- Al Direttore del sistema informativo
della fiscalità
Piazza Mastai, 11
00153 - ROMA

OGGETTO : Gerico 2012 e 2013.

Spett.le Agenzia delle Entrate,

anche quest'anno (e più degli altri anni) abbiamo assistito ad un ritardo patologico nella messa a disposizione della procedura denominata GERICO 2012 utile all'elaborazione dei risultati di congruità dei redditi dei contribuenti italiani per l'anno 2011. Con uno degli ultimi provvedimenti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate del **3 Luglio 2012** sono stati approvati i controlli per Unico 2012 ed i modelli

degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011 e l'Agenzia delle Entrate consapevole dei gravi disagi che si stavano ingenerando per tutti, ha provveduto a diffondere un comunicato stampa (n.d.r.) con il quale veniva stabilito il versamento delle imposte entro il 20 Agosto 2012 senza maggiorazione dello 0,40% soltanto per coloro che intendessero adeguarsi agli studi di settore.

Nel rilevare l'iniquità di tale provvedimento (anche i contribuenti congrui sarebbero stati meritevoli di perlomeno uguale attenzione !), quello che più ci preme nell'interesse di tutta la comunità e di noi professionisti (che vorremmo essere messi in condizioni di lavorare con serietà e serenità) è l'affermarsi del *principio di legalità* ormai frequentemente disatteso in questo paese.

Successivamente :

- con provvedimento del 7 Agosto 2012 veniva comunicata una nuova “release” di Gerico 2012 finalizzata alla rimozione di alcune anomalie verificatesi nell'elaborazione degli studi;
- in data 5 Settembre 2012 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione 1.0.4 di aggiornamento di Gerico 2012 (dei cui effetti non è dato ancora sapere al momento in cui si scrivono queste note) e che interviene a 25 giorni dal termine ultimo per la trasmissione telematica di Unico 2012 e cioè, in moltissimi casi a dichiarazioni già diagnosticate e trasmesse dagli intermediari abilitati.

Il termine “naturale” di approvazione degli studi di settore relativamente al 2011 fissato al 30 Settembre 2011 dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 31/05/1999 n. 195 può con DPCM essere prorogato fino al **31/12/2011** (Articolo 1 comma 1 e Tab. 1 allegata al Decreto).

Ciò evidentemente anche al fine di poter sottoporre gli oneri di adeguamento agli studi di settore all'Assemblea dei soci che dovrà determinarsi entro il 30 Aprile dell'anno successivo (termine di approvazione ordinario del bilancio). Purtroppo, il ritardo verificatosi nel 2012 obbliga a riconvocare l'Assemblea dei soci in periodo estivo (!) ed ai maggiori costi per le formalità conseguenti. Altrimenti (e diversamente), l'adeguamento comporta una sopravvenienza passiva indeducibile per competenza, aumentando in tal modo ulteriormente il costo dell'adeguamento fiscale. Successivamente :

- la lettera a) del comma 28 dell'articolo 23 del DL 98/2011 convertito con modificazioni nella L. 111/2011 ha disposto che “ a decorrere dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31/12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore ed eventuali integrazioni, indispensabili per tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicati in G.U. entro il **31 Marzo** del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”. Tale innovazione normativa è pure testualmente recepita nel punto 7 della Circolare delle Finanze 41/E2011 del 5 /08/2011;
- l' articolo 5 comma 1 del D.L. 2/03/2012 n. 16 (c.d. decreto sulle “semplificazioni fiscali”) conv. in L. 44/2012 in G.U. il 2/03/2012 prevede che le integrazioni agli studi di settore (e solo quelle), al fine di tener conto degli andamenti economici e di mercato o al fine di aggiornare o istituire gli indicatori che operano in GERICO, devono essere pubblicate in GU **entro il 30 Aprile 2012**.

Come se non bastasse, oltre al ritardo oltre ogni limite come citato in premessa, dal 2 Marzo 2012 l'articolo 8 del citato D.L. 2/03/2012 n. 16 impone ai contribuenti ed ai

rispettivi Commercialisti un'attenzione superiore rispetto al passato perché l'eventuale infedeltà dei dati dichiarati può comportare l'accertamento induttivo "puro".

Senza soffermarsi oltre, è di tutta evidenza che in uno stato civile le cose non dovrebbero funzionare così perché i Commercialisti si trovano a fare le cose in fretta (1 mese e mezzo circa) con maggiore rischio di errore, peraltro sanzionato in capo al contribuente soggetto al rischio di accertamento induttivo nel caso di informazioni non corrette fornite in allegato agli studi.

Quest'anno il sindacato che ho l'onore di rappresentare, ha "rimediato" cautelandosi e suggerendo un comportamento operativo ai propri iscritti che consisteva nell'inserire apposita frase standard nel riquadro delle annotazioni telematiche degli studi, attraverso cui si dichiarava in sostanza che il contribuente ed il suo commercialista non erano stati posti in condizione di valutare con sufficiente anticipo gli effetti di Gerico 2012.

Crediamo che tali ingiustificati ritardi nella messa a disposizione della procedura di controllo siano addebitabili alla lentezza burocratica (e non ai correttivi anticrisi) ed invitiamo gli uffici e gli organi competenti a **cominciare a lavorare da subito su Gerico 2013** perché dal 1 Gennaio 2013 chiederemo in tutte le sedi che venga messa subito a disposizione la procedura relativa al 2012 per poterne valutare con cognizione di causa gli impatti contabili, fiscali e finanziari di un eventuale adeguamento.

Ricordiamo inoltre che una norma ordinaria di rango legislativo (articolo 6 comma 3 della L. 27 Luglio 2000 n. 212 denominata "Statuto del contribuente") stabilisce che : "l'Amministrazione Finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano

messi a disposizione del contribuente in tempi utilie che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli”.

Nel richiedere il responsabile del procedimento amministrativo ex articolo 5 L. 241/1990 l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Perugia, 7 settembre 2012

Per il Sindacato italiano Commercialisti
Il Presidente
Dott. Stefano SFRAPPA